



Direzione Provinciale Brescia



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E ESPERTI
CONTABILI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI BRESCIA (di seguito denominato "INPS")

e

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA (di seguito denominato "Ordine")

di seguito, indicate congiuntamente, anche "le Parti",

PREMESSO CHE

- con protocollo d'intesa stipulato in data 3/8/2021, l'INPS e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno attivato una più incisiva collaborazione volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un'efficace fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e obiettivi istituzionali;
- il predetto protocollo d'intesa ha previsto all'articolo 6 la sottoscrizione di intese a livello territoriale al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine

dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le linee guida contenute nel presente protocollo;

- la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, lotta all'evasione ed elusione contributiva e contrasto all'esercizio abusivo della professione;
- è interesse particolare delle Parti contrastare l'esercizio abusivo della professione, per garantire il rispetto della legalità e lo svolgimento della professione unicamente da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
- il canale telematico rappresenta la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;
- l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del cassetto previdenziale quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto quali: artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti e non, lavoratori autonomi agricoli nonché lavoratori domestici;
- l'Istituto ha introdotto, nel tempo, indicatori di qualità finalizzati a valorizzare la tempestività nella definizione delle risposte ai quesiti nonché la qualità delle risposte stesse, fornite attraverso il summenzionato cassetto e gli altri canali dedicati;
- le Parti intendono promuovere un sistema di Customer Experience per monitorare l'efficacia e il gradimento dei servizi di colloquio personalizzato tramite piattaforme di web meeting;

- le Parti convengono sull'esigenza di sottoscrivere un Protocollo d'intesa che tenga conto dell'evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti organizzativi interni all'Istituto, al fine di adeguare i reciproci impegni ai cambiamenti avvenuti e a quelli in corso;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
- la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, n. 39;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";



- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo è finalizzato:

- alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;
- al consolidamento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.

Art. 2

Impegni dell'INPS

L'INPS si impegna a:

- fornire una costante informativa per ciò che riguarda gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- garantire un costante presidio delle comunicazioni pervenute tramite i canali dedicati ed esclusivi: cassetto previdenziale Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, Committenti della Gestione separata. Liberi professionisti e Datori di lavoro domestico, erogando risposte nei tempi soglia definiti dall' Istituto, in relazione alla gestione previdenziale e dall'oggetto della richiesta (Aziende con dipendenti msg. 2022/2018, Artigiani e commercianti 10gg);
- garantire una consulenza con appuntamento dedicato, specifico per istanze che non hanno trovato definizione attraverso i canali telematici di comunicazione. La consulenza è attivabile, direttamente dal professionista, tramite il cassetto della gestione previdenziale di appartenenza del contribuente, funzione Agenda Appuntamenti;
- verificare entro 7 giorni lavorativi le segnalazioni dei Commercialisti, che pervengono dall' Ordine, su particolari criticità che non hanno avuto soluzione attraverso i canali di comunicazione dedicati ai contribuenti ed intermediari per le singole gestioni previdenziali;
- garantire che siano affrontate tempestivamente le tematiche indicate dal professionista in base ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti i nominativi dei soggetti non abilitati alla professione o che non risultino avere rapporto di lavoro e che svolgono attività di consulenza per conto di aziende



e/o centri di elaborazione dati, così come meglio individuati dalla legge n. 12/79 e come regolamentato dalle circolari INPS n.100/90 e n.275/92, dalla circolare n. 7004 Prot. n. 25 del Ministero del Lavoro del 4/6/2007 e dalla legge n. 46/07 che disciplina l'assistenza del professionista abilitato al CED;

- denunciare, sia all'Autorità Giudiziaria che all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'eventuale assistenza alle aziende o ai contribuenti iscritti alle gestioni autonome da parte di soggetti non autorizzati, accertata in sede di visita ispettiva;
- inoltrare con immediatezza la richiesta di revoca delle autorizzazioni di accesso ai servizi informatici dell'Istituto in caso di comunicazioni dell'Ordine relative a professionisti sospesi o cancellati;
- accertare, anche interessando l'Ordine, la sussistenza del requisito di iscrizione agli albi di soggetti che al momento non risultassero presenti negli elenchi resi disponibili dall'Ordine stesso;
- verificare, al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo professionale, che l'accesso presso le strutture della Sede di Brescia, e presso le attuali Agenzie territoriali di Chiari, Manerbio, Desenzano D/G, Villanuova, Sarezzo, Iseo, Montichiari e Breno, avvenga esclusivamente previa presentazione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti o, nel caso di collaboratori, sulla base di delega del titolare dello studio;
- verificare in modalità congiunta le materie oggetto di innovazione legislativa o regolamentare e per adempimenti di ordine amministrativo o procedurale ritenuti di significativa rilevanza e segnalati dall'Ordine;
- inviare tempestiva comunicazione alla casella di posta, indicata dall'Ordine, delle principali innovazioni regolamentari introdotte dall'INPS (Circolari e Messaggi) e di particolari

iniziative intraprese dall'Istituto che possano avere rilevante impatto sull'attività degli iscritti all'Ordine.

Art. 3

Impegni dell'Ordine e dei suoi iscritti

L'Ordine e i suoi iscritti si impegnano a:

- sensibilizzare i propri iscritti all'utilizzo dei canali informatici per le comunicazioni con la sede provinciale dell'INPS;
- agire presso i Dottori Commercialisti iscritti all'Ordine Provinciale affinché operino come concordato nei rapporti con la Sede Provinciale INPS di Brescia;
- attivare in via preventiva una consultazione degli archivi automatizzati dell'Istituto raggiungibili tramite i canali telematici (Cassetto Previdenziale delle diverse gestioni contributive) al fine di reperire autonomamente le informazioni relative ai propri clienti prima di inoltrare istanze di servizio e richieste informative attraverso i canali di comunicazione dedicati;
- utilizzare in maniera esclusiva i canali dedicati della comunicazione bidirezionale (aziende, artigiani e commercianti, committenti e liberi professionisti in gestione separata, datori di lavoro domestico) con individuazione analitica dell'oggetto che deve essere congruente con il contenuto della richiesta inoltrata;
- comunicare ai propri iscritti che non verranno prese in considerazione le richieste pervenute da canali diversi da quelli dedicati in via esclusiva (cassetto aziende, artigiani e commercianti, committenti, liberi professionisti, datori di lavoro domestico). Resta



confermato l'utilizzo della PEC, da considerare come canale esclusivo per la trasmissione di documentazione giuridicamente rilevante, per la trattazione e definizione di istanze non telematizzate (es. domanda di dilazione datori di lavoro domestici, modelli di distacco A1 per autotrasportatori, autonomi e parasubordinati ed altre istanze non supportate dalla telematizzazione). La stessa non va utilizzata per comunicazioni informative e richieste che non hanno valore di certificazione;

- non sollecitare risposte prima che siano trascorsi i termini previsti per la risposta;
- rispondere entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta alle comunicazioni dell'Istituto che pervengono attraverso i canali ordinari e telematici secondo la diligenza e perizia prevista dall'art. 26 del codice deontologico;
- utilizzare esclusivamente dei canali telematizzati istituiti dalla L.122/2010 ed integrati da successivi messaggi per la presentazione delle istanze, corredandole, come d'uso, di tutta la documentazione occorrente per la definizione della pratica;
- assicurare un continuo confronto con la Direzione Provinciale di Brescia per l'individuazione delle soluzioni più idonee per giungere alla sistemazione delle posizioni assicurative della gestione pubblica e privata;
- verificare, in fase di trasmissione dei dati UniEmens, l'esattezza formale di tutti i dati trasmessi e di inserire esclusivamente codici fiscali dei lavoratori già validati dall'Agenzia delle Entrate, avere cura di consultare il documento tecnico presente sul sito al fine di evitare anomalie nel flusso e provvedere costantemente alla correzione degli errori presenti sulle denunce individuali, in quanto in mancanza della stessa sia il conto aziendale che quello individuale del lavoratore non potranno essere oggetto di aggiornamento, con diretta conseguenza negativa sull'erogazione delle prestazioni di sostegno del reddito e pensionistiche;

- comunicare tempestivamente la sospensione dell'attività aziendale per evitare la notifica delle scoperture contributive e comunicare con altrettanta tempestività la ripresa dell'attività mediante l'invio corretto dei flussi Uniemens, per evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale e considerare l'azienda irregolare nel rilascio del DURC;
- garantire la preventiva trasmissione dei flussi UniEmens per i periodi oggetto di richiesta di dilazione;
- contestare le note di rettifica nei termini indicati ed informare il cliente sulle procedure di regolarizzazione tramite pagamento, al fine di evitare l'emissione di avvisi di addebito con ulteriore aggravio per il contribuente;
- rispettare nella presentazione delle istanze i canali telematizzati individuati dall'Istituto e la modulistica concordata con la sede e prevista dalle circolari corredate di tutta la documentazione necessaria al fine di velocizzare il rilascio dei relativi provvedimenti (in particolare richieste di dilazioni contributive, DURC, richieste di CIG e CIGS);
- mantenere aggiornati i propri riferimenti (mail, recapiti telefonici, sede, indirizzo PEC) nei dati del cassetto, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti.

Art. 4

Forme e modalità di collaborazione

Le Parti si impegnano a:

- istituire un tavolo permanente di analisi e confronto, con l'impegno di attivare incontri semestrali finalizzati da un lato a verificare la possibilità di creare sinergie tese a



raggiungere elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese, e a conseguire così risparmi di gestione in termini di efficacia ed efficienza, e dall'altro il monitoraggio delle problematiche emergenti sia in merito all'operatività dell'Istituto che dei Dottori commercialisti. In presenza di innovazioni normative o tecniche, che possano influire sull'operatività degli iscritti all'Ordine, le parti potranno richiedere un incontro aggiuntivo o l'anticipazione dell'incontro periodico già fissato. I rappresentanti dell'Ordine cureranno la verbalizzazione degli incontri e la diffusione ai propri iscritti delle soluzioni individuate e degli accordi raggiunti;

- realizzare, dietro richiesta di ciascuno dei firmatari, iniziative formative specifiche, da inserire nel Programma di Formazione Professionale Continua Obbligatoria previsto dalla recente riforma delle professioni o altre forme di collaborazione (quali convegni, seminari, incontri di studio, iniziative di ricerca, ecc.);
- fornire risposta, reciprocamente, entro 7 giorni lavorativi alle richieste pervenute, da ciascuna delle parti, diverse da quelle gestite da Cassetto aziende con dipendenti, per le quali si applicano i tempi soglia definiti dall' Istituto;
- garantire effettività e sostenibilità all'impegno che le parti si assumono, è fondamentale il rispetto dei canali di comunicazione indicati e la rispettiva segnalazione di eventuali disservizi e/o comportamenti non corretti;
- contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva, anche attraverso consultazioni preventive aventi ad oggetto la soluzione condivisa di norme che potrebbero generare il ricorso all'autorità giudiziaria.

Le Parti concordano altresì di costituire un Tavolo tecnico territoriale per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere

tecnico/normativo, nonché ogni altra questione e problematica che richieda un intervento congiunto.

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede INPS con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 5

Richieste di chiarimenti di carattere normativo e solleciti

Le richieste di chiarimenti di carattere normativo sono presentate dall'Ordine territoriale alla Direzione della Sede INPS di riferimento, utilizzando la casella di posta istituzionale dedicata che la direzione provinciale segnalerà all'Ordine con specifica comunicazione.

Alla medesima casella dovranno pervenire anche eventuali solleciti formulati dall'Ordine territoriale in caso di mancata risposta da parte dell'INPS, indicando nell'oggetto della mail ***"Sollecito a precedente richiesta di _"***.

La Sede INPS di riferimento si impegna a rispondere alle richieste entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessario interessare la Direzione regionale.

In quest'ultimo caso, la Direzione Provinciale INPS comunica all'Ordine provinciale l'avvenuto inoltro dell'istanza alla Direzione regionale e il riscontro ricevuto

Art. 6

Lotta all'esercizio abusivo della professione



Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

A tal fine le Parti concordano di porre in essere ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione.

Sono abilitati a svolgere l'attività presso la sede INPS i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

A tal proposito l'Ordine si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.

Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale. L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.

Art. 7

Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

L'INPS e l'Ordine si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Art. 8

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali



Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.



Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 10

Durata dell'Accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sulla base delle modalità concordate a livello territoriale.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Francesco Cimino
Direttore provinciale INPS Brescia



Severino Gritti
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

